

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Località Lamar di Gardolo, 81
Tel. 0461- 968.900 / 1 - Fax 0461- 968.989
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Febbraio 2006

Anno III
N. 2

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Febbraio 2006

16 febbraio
Giovedì

- Versamento **Iva** mese di gennaio 2006
- Versamento **ritenute** fiscali
- Versamento **contributi** previdenziali dipendenti e collaboratori
- Invio telematico **dichiarazioni d'intento** esportatori abituali ricevute nel mese di gennaio 2006
- Versamento della IV rata fissa per il 2005 dei **contributi fissi INPS** per artigiani e commercianti
- Versamento del **premio INAIL** relativo al saldo per l'anno 2005 e all'acconto per l'anno 2006

20 febbraio
Lunedì

- **Elenchi Intra** mese di gennaio 2006

28 febbraio
Martedì

- Presentazione telematica della **Comunicazione annuale dati Iva** relativi al 2005

Sommario

- Pag. 1 **Scadenze del mese**
- Pag. 2 **La programmazione fiscale per il triennio 2006/2008**
- Pag. 3 *continua* - **La programmazione fiscale per il triennio 2006/2008**
- Pag. 4 **Trasferimenti immobiliari tra privati**

FISCO PRATICO

magazine

Febbraio 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

La Programmazione Fiscale per il triennio 2006 - 2008

SOGGETTI INTERESSATI

Alla Programmazione Fiscale possono accedere:

- i titolari di **reddito di impresa**;
 - gli esercenti **arti e professioni**,
- ai quali si applicano gli **studi di settore** o i **parametri** per l'anno **2004**.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono usufruire della Programmazione Fiscale, i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo sotto elencati.

- a) contribuenti per i quali si è verificata una causa di **inapplicabilità o di esclusione** dagli studi di settore o dai parametri per il 2004;
- b) contribuenti che svolgono dal primo gennaio 2005 un'**attività diversa** da quella esercitata nel 2004;
- c) contribuenti che hanno **omesso** di dichiarare il **reddito d'impresa** o di **lavoro autonomo** per il 2004;
- d) contribuenti che per il 2004 hanno presentato una dichiarazione **redditi o Irap** con **dati insufficienti** per l'elaborazione della proposta;
- e) che hanno **omesso** la presentazione della **dichiarazione IVA** per il 2004;
- f) contribuenti che per il 2004 hanno presentato una **dichiarazione Iva** con **dati insufficienti** per l'elaborazione della proposta;
- g) che hanno **omesso di comunicare** i dati per gli **studi di settore** o per i **parametri** per il 2004.

PROPOSTA DI ADESIONE

La proposta di Programmazione Fiscale è **individuale** ed è **formulata dall'Agenzia delle Entrate** sulla base di elaborazioni dell'Anagrafe tributaria che tengono conto delle seguenti variabili:

- 1) risultanze dell'applicazione degli **studi di settore** o dei **parametri**;
- 2) dati relativi all'**economia nazionale** per distinti settori di attività;
- 3) **coerenza** dei componenti negativi di reddito;
- 4) ogni altra **informazione** disponibile sul contribuente (ad esempio, accertamenti, controlli e verifiche, ispezioni, ecc.).

È previsto che la proposta sia **inviata in via telematica al contribuente o all'intermediario** abilitato.

DEFINIZIONE FISCALE DEL TRIENNIO

Con tale proposta formulata dall'agenzia delle Entrate si definisce per il triennio 2006 - 2008 la base imponibile **caratteristica** dell'attività svolta.

La definizione fiscale ha per oggetto:

- il **reddito** ai fini Irpef o Ires;
- la **base imponibile** ai fini Irap.

Sono **esclusi** dalla Programmazione Fiscale eventuali **componenti straordinari**.

ADESIONE

L'adesione alla Programmazione Fiscale si perfeziona con l'**accettazione degli importi proposti** dall'Agenzia **entro il**

16 ottobre 2006

Entro lo stesso termine è possibile la definizione della proposta di Programmazione Fiscale in **contraddittorio** con l'Ufficio nel solo caso in cui i dati presi a base per la formulazione della stessa non siano corretti.

Pertanto entro tale data il contribuente può:

- **aderire** alla Programmazione Fiscale così come proposta dal fisco;
- **non aderire** alla Programmazione Fiscale;
- **richiedere un contraddittorio** per ridiscutere i valori proposti.

Il contribuente **si dovrà attivare** affinché gli venga formulata la proposta di programmazione fiscale dall'Agenzia delle Entrate nel caso in cui gli siano stati notificati entro il 31 dicembre 2005, relativamente al 2004, uno dei seguenti atti:

- **Processo Verbale di Constatazione** con esito positivo a seguito di accessi, ispezioni o verifiche;
- **avvisi di accertamento** o di rettifica;
- **inviti al contraddittorio** per l'accertamento con adesione.

VINCOLI DELLA PROGRAMMAZIONE FISCALE

L'adesione alla programmazione fiscale vincola il contribuente per il **triennio 2006 - 2008** alla dichiarazione:

- di un **importo minimo di ricavi** o compensi

FISCO PRATICO

magazine

Febbraio 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua - La programmazione fiscale per il triennio 2006 - 2008

determinato secondo le risultanze degli **studi di settore o dei parametri**;

- del **reddito caratteristico** e del **valore della produzione Irap** risultante dalla **proposta** formulata dall'Agenzia delle Entrate o dall'esito del contraddittorio.

EFFETTI DELLA PROGRAMMAZIONE FISCALE

L'adesione alla programmazione fiscale produce due tipologie di benefici.

1) Determinazione agevolata di imposte e di contributi.

- **Irpef**: sulla parte di reddito che eccede quella programmata è applicata una **riduzione di 4 punti** percentuali delle aliquote Irpef e Ires (la riduzione non si applica sull'aliquota del primo scaglione Irpef pari al 23%);
- **Irap**: l'**esenzione** dall'Irap per la parte di valore della produzione che **eccede** quella programmata;
- **Contributi Inps**: ai fini contributivi è prevista la totale **esclusione da contribuzione** (sono dovuti comunque i contributi sul reddito minimale) sul reddito **eccedente** quello programmato.

Per i titolari di reddito di lavoro autonomo iscritti alle rispettive **Casse di previdenza** (commercialisti, geometri, medici, dottori agronomi, ecc.) l'esenzione contributiva tuttavia è demandata alle **deliberazioni** delle singole Casse di previdenza.

2) Limitazione all'attività accertativa dell'ufficio.

- **Ai fini delle imposte sui redditi**, in caso di adesione sono preclusi all'Ufficio:
 - l'accertamento **analitico**,
 - l'accertamento **analitico-induttivo**,
 - l'accertamento **induttivo**.

La copertura dall'attività di accertamento non si estende comunque alle altre categorie reddituali non interessate dalla programmazione fiscale (esempio, ai componenti **straordinari** di reddito).

- **Ai fini Iva** la copertura dall'attività di accertamento riguarda:

- gli accertamenti **analitico-induttivi**;
- gli accertamenti **induttivi**.

Non è prevista ai fini Iva la copertura dagli accertamenti **analitici**.

MANCATO RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE FISCALE

Nel caso in cui il titolare del reddito di impresa o di lavoro autonomo non riesca a rispettare quanto programmato, ossia nel caso in cui per ciascuna annualità il contribuente:

- non raggiunga il **reddito minimo caratteristico** definito con la programmazione;
- non raggiunga **ricavi o compensi congrui** rispetto agli studi di settore o ai parametri, dovrà comunicare tale circostanza nella dichiarazione dei redditi.

L'Ufficio procederà ad un **accertamento parziale** ai fini delle imposte sui **redditi e Irap** per la differenza tra il reddito programmato e quello dichiarato e per l'**Iva** in relazione al volume d'affari che corrisponde ai maggiori ricavi o compensi programmati rispetto a quelli dichiarati.

Nel solo caso di **accadimenti straordinari** e imprevedibili si applica il procedimento di **accertamento con adesione** nel quale il contribuente potrà giustificare le ragioni che non hanno consentito il rispetto della programmazione fiscale.

OBBLIGHI CONTABILI

Non è prevista alcuna agevolazione per quanto concerne gli **adempimenti contabili**.

Pertanto il contribuente dovrà:

- rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale nei casi previsti;
- tenere le scritture previste ai fini delle imposte sui redditi;
- assolvere tutti gli adempimenti formali e sostanziali previsti dalla normativa IVA.

DEFINIZIONE ANNI 2003 - 2004

Ai contribuenti che aderiscono alla Programmazione Fiscale è riconosciuta la possibilità di definire, sulla base degli importi forniti dall'Agenzia delle Entrate, con una sorta di **condono gli anni di imposta 2003 e 2004**.

FISCO PRATICO magazine

Febbraio 2006

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Trasferimenti immobiliari: novità

IMPOSTE INDIRECTE SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

La Finanziaria 2006, prevede che per le cessioni aventi ad oggetto **immobili ad uso abitativo e relative pertinenze** poste in essere tra **persone fisiche**, l'acquirente possa richiedere al notaio, in sede di redazione dell'atto, l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sul **valore catastale** degli stessi anziché sul **corrispettivo** indicato nell'atto.

CONDIZIONI

La nuova disposizione si applica pertanto ai trasferimenti di **immobili**:

- ad **uso abitativo** (esclusi quindi negozi, uffici, ecc.) e relative **pertinenze** indipendentemente dalla sussistenza o meno dei requisiti prima casa;
- **effettuati tra privati**, ossia tra persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- per i quali viene resa al notaio una **specificata richiesta** da parte dell'acquirente.

In mancanza delle predette condizioni la base imponibile è costituita dal corrispettivo indicato nell'atto.

Con la nuova disposizione vi sarà una separazione tra il corrispettivo pattuito e la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, in quanto le parti potranno:

- indicare nell'atto l'**effettivo corrispettivo pattuito**;
- richiedere la **tassazione ai fini delle imposte indirette** sul valore catastale.

L'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sul valore catastale dell'immobile comporta una **riduzione dell'onorario notarile pari a 20%** (che sarà conteggiato sul valore pattuito).

CHIARIMENTI MINISTERIALI

L'amministrazione finanziaria ha inoltre dato due chiarimenti importanti in relazione ai seguenti punti prima controversi.

- 1) **Trasferimento delle pertinenze**: non vi sono

limiti qualitativi e/o quantitativi alle pertinenze trasferite e le stesse possono essere trasferite separatamente rispetto all'abitazione principale (purchè si tratti di pertinenze e ciò sia specificato nel rogito notarile);

- 2) **Abitazioni**: sono esclusi dall'applicazione della norma gli immobili che pur possedendo i requisiti sostanziali per essere destinati ad uso abitativo sono formalmente iscritti in una categoria catastale diversa.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI

La Finanziaria 2006, prevede che per le cessioni aventi ad oggetto **beni immobili** poste in essere **tra persone fisiche**, sia possibile assoggettare l'eventuale plusvalenza ad un'imposta sostitutiva pari al **12,50%**.

PLUSVALENZE SU IMMOBILI

Di norma sono imponibili le plusvalenze realizzate attraverso cessione a titolo oneroso di:

- 1) immobili costruiti o acquistati da **meno di cinque anni** (dalla vendita), esclusi quelli acquisiti per successione o donazione;
- 2) **terreni** suscettibili di utilizzazione edificatoria (aree fabbricabili).

DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA

Le plusvalenze imponibili di cui sopra sono costituite dalla **differenza** tra i seguenti due valori:

- **corrispettivo** percepito nel periodo di imposta;
- **prezzo di acquisto** o costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni eventuale costo inerente al bene.

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

A decorrere dal 1° gennaio 2006 il contribuente che realizza una plusvalenza imponibile può optare per l'applicazione di un'**imposta sostitutiva del 12,50%**. Il notaio, in seguito alla richiesta del contribuente, provvederà all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva attraverso l'utilizzo del modello F24 con il codice tributo 1107.